



## CONVENZIONE DI ASSISTENZA LEGALE GIUSLAVORISTICA

TRA

“Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari”, in sigla “A.I.C.P.” con sede legale in Roma, in via Aurelia 145, 00165, c.f.: 97825560580 (a seguire definita anche “l’associazione”);

E

**Avv. Fabio Santoro**, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Dardanelli 35, 00195, p.iva: 06861361217 e c.f.: SNTFBA77L09F839L (a seguire definito anche “il consulente”)

\*\*\*

### *Art. 1 - Oggetto della convenzione*

Oggetto del presente incarico è lo svolgimento di assistenza legale extra-giudiziale relativa agli aspetti giuridici di diritto del lavoro e della previdenza sociale inerenti i rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari iscritti all’associazione, nonché la gestione stessa dei medesimi rapporti di lavoro.

Il presente incarico ha, altresì, oggetto l’assistenza giudiziale relativa al contenzioso in diritto del lavoro e della previdenza sociale che dovesse instaurarsi tra il singolo iscritto all’associazione ed il proprio datore di lavoro in conseguenza dell’esercizio delle mansioni di collaboratore parlamentare esclusivamente riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 409 cod. proc. civ.

### *Art. 2 - Modalità di svolgimento della prestazione*

Le parti concordano che l’attività di assistenza legale extra-giudiziale viene svolta per il tramite di un singolo referente stabilmente individuato dall’Associazione nella persona del proprio socio Paola De Majo, o diverso soggetto successivamente individuato e formalmente comunicato al consulente. Tale referente avrà l’esclusivo compito di trasmettere al consulente il quesito giuridico, a seguito di sua preliminare istruttoria, e tutti i documenti utili alla sua risoluzione.

Le parti concordano che tale assistenza legale extra-giudiziale sarà svolta in forma telematica. Pertanto il consulente riceverà i predetti quesiti giuridici a mezzo posta elettronica e si impegna a formulare una prima risposta entro 7 gg lavorativi, salvo ulteriori approfondimenti necessitati dal reperimento di ulteriore documentazione o la complessità della questione posta. Il consulente consegnerà la propria risposta a mezzo e-mail o – ove richiesto – in forma orale.

L’assistenza legale giudiziale sarà fornita dal consulente per il tramite del suo patrocinio legale presso il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro nelle materie di cui all’art. 409 cod. proc. civ. e consentirà a tutti gli associati di poter adire in giudizio per la tutela dei propri diritti se lesi nello svolgimento del proprio rapporto lavorativo di collaboratore parlamentare.

Per tale assistenza legale il singolo associato potrà contattare direttamente il consulente che si impegna a fornire un appuntamento presso il proprio studio legale entro 72h per una prima valutazione del caso. Il consulente accetterà la proposta di conferimento di procura alle liti del singolo associato a seguito di sua insindacabile valutazione giuridica di fondatezza della domanda giudiziale.

L’incarico si configura a tutti gli effetti come una prestazione autonoma ai sensi dell’art. 2222 cod. civ.

### *Art. 3 - Durata dell’incarico*

L’incarico viene conferito a far data dal 01/03/2016 sino al 28/02/2017.

L’incarico si intenderà rinnovato di anno in anno alla scadenza, se non espressamente risolto con comunicazione formale.

### *Art. 4 - Obblighi del prestatore*



Il consulente si impegna a svolgere l'incarico affidato con diligenza, professionalità e riservatezza.

*Art. 5 - Corrispettivo*

A fronte della prestazione richiesta il consulente garantisce la gratuità dell'assistenza legale extra-giudiziale.

Il consulente garantisce la gratuità anche degli onorari professionali per l'assistenza legale giudiziale, fermo restando l'imputazione ai singoli assistiti di eventuali spese vive intercorse tra le quali si elencano, in via esemplificativa ma non esaustiva, le eventuali spese derivanti da contributo unificato per le spese di giustizia, marche da bollo, spese di trasferta, spese di domiciliazione presso altri Tribunali, spese di registrazione di provvedimenti giudiziari.

Le parti concordano che in ipotesi di revoca del mandato professionale al consulente successivamente al conferimento della procura alle liti, il consulente potrà chiedere al singolo assistito il pagamento degli onorari professionali maturati e quantificati secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014.

Le parti concordano che, fermo restando la gratuità dell'assistenza legale, il singolo associato potrà liberamente pattuire – per l'ipotesi di esito favorevole e/o transattivo della sua controversia conclusasi con un pagamento in favore del collaboratore parlamentare – un “premio di risultato” liberamente determinato con il consulente al momento del conferimento dell'incarico in percentuale rispetto all'utilità economica ricevuta.

*Art. 6 - Recesso*

Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, dandone preavviso almeno un mese prima a mezzo a/r.

Tuttavia in ragione della specifica attività prevista il contratto potrà esser risolto da entrambe le parti anteriormente alla scadenza per giusta causa o per inadempimento degli obblighi assunti indicati nel contratto.

Qualora l'esecuzione dell'incarico non avvenga secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, sarà facoltà del committente risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 2224 cod. civ. previa diffida.

*Art. 7 - Foro competente*

Qualsiasi competenza derivante o connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di Roma.

*Art. 8 - Disposizione di rinvio*

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile.

*Art. 9 - Disposizioni finali*

Eventuali modifiche dei patti contenute nel presente atto dovranno risultare per iscritto.

Letto Confermato e sottoscritto

“Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari”

Avv. Fabio Santoro